

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 801

del 10-6-2020

O G G E T T O

Recepimento accordo sindacale Comparto Sanità ad oggetto "Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50".

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane

Anno Proposta: 2020

Numero Proposta: 829

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce le modalità di costituzione di un fondo, a valere sugli stanziamenti previsti, per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, destinato per l'80% ad essere ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al citato comma 2 dell'art. 113, nonché tra i loro collaboratori, con la finalità di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle citate attività. Il restante 20% viene destinato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di altra qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le modalità ed i criteri di ripartizione devono essere definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, mediante l'adozione di apposito regolamento.

Le Parti, tenuto conto dell'informativa data e con riferimento a quanto previsto dagli artt. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dall'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL 21.05.2018, in data 28.04.2020 hanno sottoscritto l'allegato accordo ed il relativo Regolamento aziendale sulla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche.

Preso atto che il Collegio Sindacale, riunitosi il giorno 19.05.2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria e normativa di cui all'art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 della predetta ipotesi di accordo, così come risulta dai verbali della riunione del Collegio Sindacale conservati agli atti del Servizio Affari Generali.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di recepire, per le motivazioni in premessa indicate, l'accordo sindacale ed il relativo Regolamento sulla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche sottoscritto dall'Azienda e dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità in data 28.04.2020, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-6-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-6-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
 COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
 Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
 PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
 www.aulss8.veneto.it

**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
 COMPARTO SANITA'**
 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il giorno 28/4/2020 alle ore 14.30 si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della Contrattazione Collettiva Integrativa del Comparto, composte come segue:

PARTE PUBBLICA DATORIALE:

- Direttore Generale	Giovanni Pavesi	_____
- Direttore Sanitario	Salvatore Barra	_____
- Direttore Amministrativo	Tiziano Zenere	_____
- Direttore Servizi Socio Sanitari	Giampaolo Stopazzolo	_____
- Direttore Servizio Gestione Risorse Umane	Leopoldo Ciato	_____
- Direttore Medico Ospedaliero	Romina Cazzaro	_____
- Direttore Medico Ospedaliero	Maurizio Agnoletto	_____
- Direttore Direzione Professioni Sanitarie	Giuseppina Capirossi	_____

PER LA PARTE SINDACALE:

RSU	
Coordinatore	<u>Quoches Gregori</u>
Coordinatore	_____
Componenti	_____

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL CCNL	
FP CGIL	<u>Isabelle</u>
CISL FP	<u>[Signature]</u>
UILFPL	<u>Quoches Gregori</u>
FIALS	_____
FSI	_____
NURSING UP	_____

Le Parti, tenuto conto dell'informativa data e con riferimento a quanto previsto dagli artt. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 8, comma 5, lett. d) del CCNL 21.05.2018, sottoscrivono il presente accordo e l'allegato Regolamento aziendale sulla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dal citato art. 113.

Par
Sceal
& Puff
2

Sommario




Articolo 1 - (Oggetto e finalità)	3
Articolo 2 - (Soggetti interessati)	3
Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)	4
Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta).....	4
Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)	4
Articolo 6 - (Compatibilità e limiti di impiego)	5
Articolo 7 - (Formazione professionale e strumentazione)	6
Articolo 8 - (Approvazione e proprietà degli elaborati)	6
Articolo 9 - (Costituzione del fondo).....	6
Articolo 10 - (Criteri di ripartizione del fondo)	8
Articolo 11 - (Erogazione delle somme)	8
Articolo 12 - (Coefficienti di riduzione).....	9
Articolo 13 - (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo).....	9
Articolo 14 - (Applicazione).....	11
Articolo 15 - (Disposizioni transitorie e di coordinamento per l'affidamento di lavori)	11
Articolo 16 - (Entrata in vigore e abrogazioni)	11
Articolo 17 - (Allegati).....	11

lan
Deved
DDG

**REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.
113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

**REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.
113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

Redazione		Firma
Filippo Paccanaro	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	
Giorgio Miotto	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica	
Nicoletta Dugatto filippo Pacca	UOC Contabilità e Bilancio	
Verifica		Firma
Leopoldo Ciato	UOC Risorse Umane	
Approvazione		Firma
Tiziano Zenere	Direttore Amministrativo	

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - (Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali e nell'ambito dell'orario di lavoro, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - i. il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria;
 - ii. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera i) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici, amministrativi o sanitari in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Il diritto all'incentivo è riconosciuto ai soggetti, individuati nei provvedimenti dell'Amministrazione (Es. delibera di programmazione, delibera o determina a contrarre, delibera di aggiudicazione, ecc.....), che prestano effettivamente le attività previste dall'art. 3.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento e la relativa quota costituirà economia dei lavori o di bilancio.

g. Zuppar
Pa *Deuch*
DDG 9

Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - i. programmazione della spesa per investimenti ;
 - ii. valutazione preventiva dei progetti;
 - iii. predisposizione, espletamento e controllo delle procedure di gara;
 - iv. esecuzione dei contratti pubblici;
 - v. responsabile unico del procedimento;
 - vi. direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - vii. direzione dell'esecuzione e assistenza alla direzione dell'esecuzione;
 - viii. collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - ix. collaboratore tecnico/giuridico/amministrativo/sanitario di supporto alle attività sopraelencate, anche di varie Unità operative.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del direttore di struttura.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - i. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - ii. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali sia in ambito amministrativo che tecnico;
 - iii. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - iv. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 del presente articolo deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma da riportarsi su apposito modulo (Allegato 1).


Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6 - (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo, determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di funzione (già indennità di posizione) e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura Risorse Umane fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.



Articolo 7 - (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante, utilizzando totalmente o parzialmente il fondo di cui al successivo art.9 c.3 lett.ii :
 - i. promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - ii. garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 – (Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 - (Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella delibera/determina di programmazione o nella delibera/determina a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, incluse eventuali opzioni. Nel caso di mancato esercizio delle suddette opzioni la relativa quota afferente la fase di affidamento ed esecuzione sarà portata ad economia.
3. Eventuali proroghe non previste in fase di gara/affidamento non potranno dare origine ad accantonamento ed erogazione di eventuali incentivi.
4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - i. per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - ii. per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di appalti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

**REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE
 DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.
 113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

- a. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c. per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
 6. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
 7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento nonché alla complessità della stessa, secondo le seguenti tabelle applicate per scaglioni:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI	
Classi di importo dei Lavori	% applicare
fino a 39.999,99	1,0%
oltre 39.999,99 e fino a euro 1.000.000	2,0%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%
Adesione a gare regionali La quota di incentivo per adesione a gare regionali, è ripartita come di seguito: 0,25 per centrale di committenza; 1% AULSS 8 Berica.	1,25%
Adesione a convenzioni CONSIP	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE	
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% applicare
fino a 39.999,99	1,0%
oltre 39.999,99 e fino a euro 500.000,00	2,0%
oltre euro 500.000,00:	1,0%
Adesione a gare regionali La quota di incentivo per adesione a gare regionali, è ripartita come di seguito: 0,25 per centrale di committenza; 1% AULSS 8 Berica.	1,25%
Adesione a convenzioni CONSIP	1,0%



Dr. Juper



Pa Deed W



DDG

13

8. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come misto comprendente servizi/forniture e lavori, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita all'oggetto principale, determinato in base al valore stimato più elevato tra quello dei rispettivi servizi e/o forniture e quello dei lavori.
10. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 0,5% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
 - i. lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
 - ii. servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o estensioni contrattuali, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, solo se incrementativo del quadro economico iniziale.

Articolo 10 - (Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - i. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - ii. tipologia di incarichi svolti dai collaboratori
 - iii. in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - iv. complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. Nelle procedure volte all'acquisizione di lavori, beni e servizi non precedute dall'esperimento di una procedura comparativa non sono dovute le quote relative alla fase di affidamento.

Articolo 11 - (Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. ii).
5. L'entità della quota dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale cui hanno diritto i dipendenti che percepiscono gli incentivi di cui al presente accordo è pari alla quota massima percepibile, nel caso in cui gli incentivi non superino il triplo dell'entità dei premi, senza l'attribuzione dell'incremento di cui all'art.82 del CCNL del comparto Sanità del 21 maggio 2018. L'entità della quota dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale è, invece, proporzionalmente ridotta, in ragione del progressivo aumento, oltre il triplo, degli incentivi in argomento, fino ad azzerarsi in presenza di incentivi pari a 10 volte la quota premiale.

Articolo 12 - (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. ii).

Articolo 13 - (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il direttore di unità operativa, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere i) e ii), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al direttore di unità operativa, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A - Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

il Direttore di unità operativa complessa dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

il Direttore stesso assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

il Responsabile Unico del Procedimento documenta al Direttore di unità operativa complessa lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

il Direttore stesso valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e successivamente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto esequito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

il Responsabile Unico del Procedimento documenta al Direttore di unità operativa complessa l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

il Direttore stesso valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e successivamente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
- i. delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera; dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - ii. che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 14 - (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie o che lo stesso accantonamento sia stato previsto in sede di chiusura dei bilanci di esercizio di riferimento.

Articolo 15 - (Disposizioni transitorie e di coordinamento per l'affidamento di lavori)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina e al regolamento in essere fino al 18 agosto 2014.
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, vengono assoggettati alla disciplina del presente regolamento.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16 - (Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina aziendale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

Articolo 17 - (Allegati)

Allegato 1 - Scheda individuazione soggetti destinatari degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016

Tabella 1 - Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

Tabella 2 - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

TABELLA 1: Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase program. 20%	Fase verifica 15%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 50%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	10%	0%	0%	0%	10%
Responsabile del procedimento	0%	2%	5%	10%	17%
Verificatore progettazione	0%	10%	0%	0%	10%
Direzione dei lavori (D.L.)* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)	0%	0%	0%	25%	25%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**	0%	0%	0%	5%	5%
Collaboratori tecnici ***	5%	2%	2%	5%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	5%	1%	8%	5%	19%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: D.L. 50%; Direttore operativo 40%; Ispettore di cantiere 10%

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure, di ogni ruolo.

[Handwritten signatures and initials]

18

TABELLA 2: Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Gare aziendali	Fase Programmazione	Fase Affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile del procedimento	20%	30%	50%	100%
Direzione esecuzione contratto (D.E.C.)*	10%	20%	0%	30%
Collaboratori giuridico-amministrativi-tecnici-sanitari **	10%	0%	30%	30%
Gare regionali o convenzioni CONSIP (al netto della quota eventualmente spettante alla Centrale di Committenza)		Fase programm./affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile del procedimento		20%	80%	100%
Direzione esecuzione contratto (D.E.C.)*		10%	0%	10%
Collaboratori giuridico-amministrativi-tecnici-sanitari **		0%	55%	55%
		10%	25%	35%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore Esecuzione Contratto, il RUP definisce di volta in volta la % di ripartizione tra D.E.C. e Assistenti al D.E.C.: al DEC è comunque garantita una percentuale minima del 25%

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure, di ogni ruolo.



